

BGer 1C_166/2011 vom 7. Juli 2011

Bundesgericht, 2011-07-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_166_2011

FR: TF 1C_166/2011 du 7 juillet 2011

IT: TF 1C_166/2011 del 7 luglio 2011

Erwägungen

E. 1

Se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile, può essere interposto ricorso al Tribunale federale giusta l' art. 94 LTF . In un simile caso, per determinare il tipo di rimedio effettivamente esperibile, occorre fondarsi sulla materia in cui rientrerebbe la decisione asseritamente ritardata o negata ingiustificatamente. In concreto, la decisione oggetto del preteso ritardo concerne una procedura di espropriazione formale e rientra quindi nel campo del diritto pubblico. Il gravame è pertanto ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l' art. 82 LTF .

E. 2.1

La ricorrente rileva che lo scambio degli allegati è terminato il 2 marzo 2010 e che da allora è trascorso più di un anno senza che la Corte cantonale, nonostante le due sollecitazioni inviatele, statuisse sulle prove da assumere o sul merito del gravame. Ritiene il ritardo ingiustificato, lesivo dell'art. 53 LPamm e delle garanzie costituzionali invocate.

E. 2.2

L'art. 53 LPamm rientra nelle norme che disciplinano la procedura dinanzi al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo quali autorità di ricorso e prevede che la decisione motivata deve essere intimata entro 30 giorni dall'ultimo atto di causa. La ricorrente, che riconosce come il Tribunale federale non abbia statuito in una precedente sentenza sul quesito relativo alla natura perentoria o d'ordine di tale termine (cfr. sentenza 1P.313/1989 del 9 gennaio 1990 consid. 2, in: RDAT 1990 n. 79; cfr. inoltre BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, pag. 272), non sostiene che la Corte cantonale avrebbe dovuto pronunciarsi senza dilazione entro un termine di 30 giorni dalla conclusione dello scambio degli allegati. Nemmeno fa valere un'applicazione arbitraria della disposizione cantonale. Rimprovera piuttosto alla Corte cantonale un ritardo eccessivo, per non essersi occupata della causa dal marzo 2010, procrastinandola sine die, mentre in altri procedimenti le decisioni verrebbero emanate più celermente, entro termini ragionevoli. In tali circostanze, l'accennata disattenzione dell'art. 53 LPamm si confonde con la censura di violazione del diritto costituzionale di essere giudicato entro un termine ragionevole previsto dagli art. 29 cpv. 1 e 6 n. 1 CEDU .

E. 2.3

L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole, sancito dalle testé citate norme, impone all'autorità competente di statuire entro un termine che risulti essere giustificato dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze del caso, che generalmente richiedono una valutazione globale. Devono in particolare essere considerati la portata e le difficoltà della causa, il modo con il quale è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti

e il loro comportamento nella procedura (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 269 consid. 3.1, 312 consid. 5.1 e 5.2).

E. 2.4

La ricorrente non contesta la durata complessiva della procedura di espropriazione formale, che appare d'acchito rilevante, ove si consideri che dall'introduzione della causa da parte del Comune di Sementina, il 4 maggio 1998, sono trascorsi oltre 13 anni. Premesso che la questione non deve essere approfondita in questa sede, in mancanza di un'esplicita censura al riguardo, si può nondimeno rilevare che gli aspetti dell'opposizione all'esproprio e della domanda di modifica dei piani sono stati oggetto di giudizio definitivo nel 2002 e che pertanto la causa è rimasta in seguito pendente limitatamente all'aspetto dell'indennità. Né risultano, nel complesso della procedura, ritardi manifestamente ingiustificati, ove si considerino le numerose procedure ricorsuali e la sospensione della causa dal giugno del 2006 al gennaio del 2009 con l'accordo delle parti.

In questa sede, la ricorrente critica unicamente il ritardo dell'ultima istanza cantonale a statuire sul suo ricorso del 1° settembre 2009, limitandosi a rilevare di averne sollecitato a due riprese per iscritto e poi ancora telefonicamente l'evasione in tempi brevi. Non motiva tuttavia, conformemente alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, una violazione delle invocate garanzie costituzionali tenendo conto dell'insieme delle circostanze della causa, segnatamente della sua portata e delle sue difficoltà, nonché dell'interesse delle parti nella lite. Il semplice richiamo delle lettere di sollecitazione inviate alla Corte cantonale e il generico accenno a un'urgenza per cui si imporrebbe una decisione che potrebbe dare certezza ai rapporti tra le parti, non bastano a sostanziare un diniego di giustizia lesivo degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 134 II 244 consid. 2 e rinvii).

La ricorrente ha adito questa Corte con un ricorso per ritardata giustizia il 7 aprile 2011, vale a dire 13 mesi dopo la conclusione dello scambio degli scritti, avvenuta il 2 marzo 2010. Certo, essa ha sollecitato il 28 gennaio 2011 e il 7 marzo 2011 l'evasione del gravame. Si tratta tuttavia di un termine che, tutto sommato, rientra ancora nei limiti ammissibili, tenuto conto dell'ampiezza dell'allegato ricorsuale e delle contestazioni sollevate contro la sentenza di primo grado. Né va dimenticato che la causa è rimasta sospesa per 31 mesi e che il 9 marzo 2009 la ricorrente ha chiesto un'ulteriore sospensione, contro il cui diniego ha adito le istanze ricorsuali superiori. In tali circostanze, l'emanazione del giudizio finale poteva anche non apparire particolarmente urgente. Nondimeno, un ulteriore ritardo oltre il termine prospettato in questa sede dalla Corte cantonale per l'evasione del ricorso non sarà più compatibile con gli obblighi imposti dall' art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Il sovraccarico ed i motivi organizzativi adottati del Tribunale cantonale amministrativo non possono infatti giustificare una lentezza eccessiva del procedimento, poiché spetta allo Stato organizzare le sue giurisdizioni in modo tale da garantire un'amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e rinvii). Né costituisce un valido motivo per ritardare l'emanazione del giudizio la parziale modifica delle conclusioni ricorsuali, la questione della natura dell'indennità non comportando infatti complessità supplementari di difficile risoluzione.

E. 3

Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. Le spese giudiziarie, ridotte vista la natura e l'esito della causa, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a

carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Al Comune di Sementina, che partecipa alla procedura nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali e che non ha presentato osservazioni sul ricorso, non possono essere attribuite ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF ; DTF 134 II 117 consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.